

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE
E I SERVIZI IN ECONOMIA**

(in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.87 del 22/12/2009

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

	<i>pagina</i>
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Modalità di acquisizione in economia	3
Art. 3 Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi	3
Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia	3

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 Lavori in economia	4
Art. 6 Forniture in economia	4
Art. 7 Servizi in economia	6
Art. 8 Interventi misti	7

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 9 Responsabile del procedimento	7
Art. 10 Interventi eseguiti in amministrazione diretta	7
Art. 11 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	7
Art. 12 Scelta del contraente	8
Art. 13 Revisione prezzi	9

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 14 Lavori, forniture e servizi d'urgenza	9
Art. 15 Lavori di somma urgenza	9
Art. 16 Disposizioni speciali per i servizi tecnici in materia di lavori pubblici	10

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 17 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione dirette	12
Art. 18 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	12
Art. 19 Perizia suppletiva per maggiori spese	12

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 20 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	13
---	----

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Verifica e collaudo	13
Art. 22 Entrata in vigore	13
Art. 23 Abrogazione e rinvio	13

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel seguito «Codice»).
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e in particolare all'art. 3 del Codice.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi in cui l'acquisizione avviene mediante l'affidamento con procedura negoziata a soggetti esterni all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 3 - Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

1. Le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento possono essere sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. in materia di utilizzo delle convenzioni Consip.
2. Ove ciò non avvenga, l'acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata di norma utilizzando parametri di qualità e di prezzo comparato con quelli oggetto del suddetto convenzionamento.
3. L'acquisizione di lavori in economia di cui all'articolo 5 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché di quelli relativi alla sicurezza.

Articolo 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di ogni singolo intervento in economia non può superare l'importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di 200.000,00 euro per i lavori, mentre per i servizi e le forniture l'importo deve risultare inferiore a 211.000,00 euro.
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Articolo 5 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di spesa di importo non superiore a 200.000,00 euro, i seguenti lavori di:

A) manutenzione di opere od impianti:

- lavori in terra;
- strutture in cemento armato, murature, restauro di superfici decorate, solai;
- intonaci e pitturazioni;
- pavimenti e rivestimenti;
- opere in pietra o marmo;
- impermeabilizzazioni e isolanti;
- infissi;
- opere da fabbro (ringhiere, scale, cancelli);
- opere da vetraio;
- impianti elettrici ed elettronici;
- impianti idrico – fognante ed antincendio;
- impianti di riscaldamento e di condizionamento;
- ascensori e montacarichi;
- lavori stradali;
- impianti semaforici e segnaletica stradale;
- fognature cittadine;
- impianti di pubblica illuminazione;
- verde e arredo urbano.

B) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti viabilità, di competenza del Comune;

C) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

D) lavori necessari per la compilazione di progetti;

E) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

F) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori di leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione..

Articolo 6 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia con il limite di spesa di importo inferiore a 211.000,00 euro, le forniture di beni relative a:

- a) arredi e attrezzature per uffici, cucine e mense scolastiche;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- f) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento del servizio di medicina del lavoro;
- g) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- h) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

- i) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture;
- l) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e per la regolazione della mobilità urbana;
- m) attrezzature e strumentazioni tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi di competenza della Polizia Municipale;
- n) dotazioni per l'armamento e il munizionamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale;
- o) attrezzature cimiteriali;
- p) attrezzature per il canile rifugio;
- q) veicoli di servizio;
- r) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi, acquisto di contrassegni legali, sigilli, francobolli, altri valori bollati;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) acquisto di francobolli ed altri valori bollati, spese postali e telegrafiche;
- u) carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli;
- v) acquisto di attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

Articolo 7 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia e con il limite di spesa di importo inferiore a 211.000,00 euro le prestazioni di servizi a favore del Comune individuate come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, automezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria/cassa, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

- f) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi;
 - g) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - h) servizi di manutenzione del verde;
 - i) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche;
 - l) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
 - m) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di mense;
 - n) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;
 - o) servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
 - p) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - q) servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili
 - r) servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a) noleggio di beni, attrezzature e autovetture in alternativa alla fornitura in economia;
 - b) locazione di immobili e locali a breve o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi tecnici di cui all'articolo 16, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

Articolo 8 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Articolo 9 - Responsabile del Procedimento

1. L'acquisizione e l'esecuzione degli interventi in economia oggetto del presente Regolamento è curata da un Responsabile del Procedimento.
2. Il Responsabile del Procedimento, nominato di norma nel responsabile del servizio interessato all'intervento, svolge i compiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori. Servizi e forniture).

3. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è reso noto nella lettera di invito e nell'ordinativo.

Articolo 10 - Interventi eseguiti in amministrazione diretta

1. Gli interventi in amministrazione diretta vengono eseguiti con personale dipendente.

2. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli interventi per mezzo del personale dipendente, acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

Articolo 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagine di mercato che può essere effettuata tramite avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e al sito informatico del Comune, per la durata di 10 giorni, ove si rende nota la volontà dell'Amministrazione di acquisire la prestazione, ovvero mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dai settori del Comune da aggiornare con cadenza almeno annuale, e distinti per servizi, forniture e lavori.

2. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.

3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, e per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tramite sorteggio tra coloro che hanno risposto all'avviso di cui al precedente comma 1 o tra coloro inseriti negli elenchi di cui al precedente comma 1. A tali operatori economici il responsabile del procedimento fa richiesta di preventivi con apposita lettera di invito che deve contenere:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive;
- c) il termine di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione, in caso di affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;
- e) l'importo presunto e le modalità di pagamento;
- f) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- g) il termine d'esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato d'onere e di uniformarsi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- i) i requisiti generali e di idoneità professionale che devono possedere gli operatori economici.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) nel caso di lavori, quando l'importo della spesa risulta inferiore a 40.000,00 euro;

- b) nel caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa risulta inferiore a 20.000,00 euro;
- c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi.

Articolo 12 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) per l'aggiudicazione dei lavori in economia, con il criterio del prezzo più basso;
 - b) per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia della prestazione da acquisire.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico.
4. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Articolo 13 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile, per gli affidamenti di lavori.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Articolo 14 – Lavori, forniture e servizi d'urgenza

1. Nei casi di urgenza determinata da eventi imprevedibili e dalla necessità di scongiurare situazione di pericolo, ovvero per l'igiene e salute pubblica, o per il patrimonio storico, artistico e culturale, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato; esso è accompagnato da una perizia estimativa o da una stima dei costi necessari ai fini della copertura della relativa spesa e dell'autorizzazione degli interventi.

Articolo 15 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che non consentono alcun indugio, il soggetto tra il responsabile del procedimento e il tecnico che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 14, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone, sempre nei limiti di spesa di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, entro l'importo di 200.000,00 euro.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del procedimento, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 10 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'ordinativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre del relativo anno.

Articolo 16 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici in materia di lavori pubblici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) gli incarichi di progettazione, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice e le prestazioni di collaudo di cui all'art. 141 del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dallo stesso responsabile. In ogni caso il responsabile del procedimento dovrà adottare apposita e motivata determinazione, attenendosi ai principi di trasparenza e rotazione ed attingendo di norma il nominativo da apposito elenco istituito a seguito di avviso pubblico aggiornato periodicamente.

3. I servizi tecnici di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro sono affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con le modalità stabilite all'art. 91 del Codice, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei selezionati con sorteggio da un elenco istituito a seguito di apposito avviso pubblico, o in mancanza, tramite specifico avviso pubblico in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;

b) uno o più dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
 - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare.
4. L'affidamento di cui al punto 3 dovrà essere espletato comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, professionalità e trasparenza.
5. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi saranno definite volta per volta dal disciplinare di incarico; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
6. I servizi tecnici di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e inferiori a 211.000,00 euro sono affidati con procedura ad evidenza pubblica e sono disciplinati dalla parte II, titolo II del Codice (contratti sotto soglia comunitaria) per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
7. I servizi tecnici di importo pari o superiore a 211.000,00 euro sono affidati con procedura ad evidenza pubblica e sono disciplinati dalla parte II, titolo I (contratti sopra soglia comunitaria) del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
8. I servizi di cui al presente articolo sono affidati, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 90 comma 6 del Codice, in base al criterio del prezzo più basso qualora comportino l'esecuzione di prestazioni aventi carattere di semplicità e ripetitività, oppure con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente, ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio, prendendo in considerazione elementi come il metodo e l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio.
9. Ai fini dell'esclusione dell'affidamento di servizi di cui al presente articolo, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.
10. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte dalla legge, tutti gli incarichi previsti dal presente articolo sono resi noti mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 7 comma 2° del vigente "Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Amministrazione" approvato con delibera di G.C. n. 472 del 6.8.2008.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 17 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori previa verifica

dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo.

Articolo 18 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto e con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo o del contratto, dell'importo finale contabilizzato e relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati e del DURC di validità corrente;
- g) dall'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dai pagamenti già effettuati;
- i) dalle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Articolo 19 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di 200.000,00 euro.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 20 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture e i servizi sono disposti mediante ordinativo.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddiviso tra imponibile e I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Le forniture e i servizi sono liquidati a cura del responsabile del procedimento:

- a) secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento emessi al raggiungimento dell'importo

eseguito pari a quello previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero alla ultimazione della fornitura o del servizio.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento e il pagamento è effettuato, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia (lavori, forniture e servizi) sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dalla ultimazione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione apposta sul documento di spesa o sulla fattura.

2. Per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro il collaudo può essere sostituito dal nulla osta alla liquidazione apposto sul documento di spesa o sulla fattura..

3. Il collaudo è eseguito da soggetti competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

4. Per lavori di importo superiore a 40.000,00 euro e per le forniture e servizi di importo superiore a 20.000,00 euro occorre predisporre apposito certificato di regolare esecuzione o di regolare fornitura/prestazione.

Articolo 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la procedura di ripubblicazione prevista dallo Statuto Comunale.

Articolo 23 – Abrogazione e rinvio

1. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di contratti incompatibili con gli indirizzi e con quanto disciplinato nel presente Regolamento.

3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., fatte salve comunque le norme in materia di contratti di lavoro autonomo e le discipline speciali di settore.